

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono per motivi riguardanti la compatibilità elettromagnetica:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale,
- rifiutare l'omologazione CE di un componente o entità tecnica,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo,
- vietare la vendita o l'uso di componenti o entità tecniche,

se tali veicoli, componenti o entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri:

- non possono rilasciare l'omologazione CE per tipo di veicoli, componenti o entità tecniche, e
- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 2002 a norma della direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, né alle eventuali estensioni o proroghe di tali omologazioni.

4. Gli Stati membri:

- considerano i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 2003/37/CE non validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima, e

⁽¹⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38.

- possono rifiutare la vendita e l'immissione in circolazione di unità elettriche o elettroniche nuove in quanto componenti o entità tecniche,

se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

5. Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 4, nel caso dei pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e ad autorizzare la vendita e l'immissione in circolazione di componenti o entità tecniche destinate ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 2002 a norma della direttiva 75/322/CEE o della direttiva 77/537/CEE e la cui omologazione sia stata eventualmente prorogata.

Articolo 3

La presente direttiva costituisce un'altra direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽²⁾.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a XI sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 75/322/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato XII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato XII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII.

⁽²⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

